

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1149

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Pierantozzi, Ambrico, Ferrario, Terranova Raffaele, Sammartino, Fumagalli, De Maria, Repossì, Zaccagnini, Conci Elisabetta, Iervolino De Unterrichter Maria, Vocino, Sabatini, Giuntoli Grazia, Bettiol Giuseppe, Leone, Latanza, Pietrosanti, Delli Castelli Filomena, Caccuri, De' Cocci, Tesauro, D'Ambrosio, Rivera, Troisi, Lecciso, De Martino Carmine, Balduzzi, Cara, Carcaterra, Franceschini, Baresi, Rescigno, Giordani, Diecidue, Martinelli, Bucciarelli Ducci, Pignatone, Sallis, Angelucci Nicola, Sullo, Cimenti, De Martino Alberto, Longoni, De Michele, Bosco Lucarelli, De Palma, Turnaturi, Moro Gerolamo Lino, Germani, Monticelli, Cecconi, Bonomi, Caiati, De Meo, Sampietro, Migliori, Bagnera, Petrucci, Spoleti, Gotelli Angela, Bontade Margherita, Burato, Adonnino, Chiarini, Titomanlio Vittoria, Armosino, Petrone, Mastino del Rio Giorgio, Ferrarese, Notarianni, Lombardi Colini Pia, Scaglia, Giacchero, Quarello, Ermini, Arcangeli, Salvatore, Codacci Pisanelli, Ponti, Tupini, Tommasi, Del Bo, Tomba, Marconi, Ferraris, Bartoli, Gorini, Stella, Sedati, Cremaschi Carlo, Arcaini, Fusi, Firrao, Berti Giuseppe fu Giovanni, Delle Fave, Veronesi, Corsanego, Bianchini Laura, Monterisi, Marotta, Vetrone, Ebner, Bima

Annunziata il 9 marzo 1950

Miglioramenti economici al clero congruato

ONOREVOLI COLLEGHI! Le condizioni economiche del clero congruato, malgrado gli ultimi provvedimenti in suo favore, rimangono sempre tali da preoccupare giustamente il Governo e il Parlamento.

« Non v'è dubbio che quella del clero », dichiarò, in occasione della discussione dell'ultimo bilancio, il ministro degli interni, « è una situazione veramente deplorabile », mentre, in altra occasione, il Capo del Governo aveva riconosciuto che il clero è la classe più proletaria d'Italia.

Né v'è chi non riconosca, neppure tra quanti si distaccano da essi per ragioni ideologiche, come la stragrande maggioranza dei sacerdoti coadiutori e parroci vivano una vita di privazioni, di sacrifici e di stenti, costretti spesso a provvedere ai bisogni essen-

ziali con occupazioni manuali, non confacenti all'esercizio dell'altissimo ministero.

La maggior parte di essi, quella, cioè, che non dispone di beni di famiglia, ha toccato il fondo della indigenza, senza peraltro correggere la opinione generale che i preti navigano nell'abbondanza, alieni, come sono, per natura, da ogni incomposta manifestazione di protesta, tutti dediti in spirito di sacrificio al bene della nazione.

Da cinquanta anni circa le condizioni del clero sono andate progressivamente peggiorando in relazione alla svalutazione della lira, che ai nostri giorni abbiamo visto slittare paurosamente fino sull'orlo del precipizio; ma, mentre le altre classi sociali, facendo valere i loro diritti con la forza delle organizzazioni, hanno potuto con ade-

guati aumenti seguire passo passo la svalutazione, esso, raccolto nel suo dignitoso silenzio, attende ancora il riconoscimento delle sue ragioni di vita.

Per renderci più facilmente conto delle sue condizioni, facciamo parlare le cifre e, per semplificare, riferiamoci alla congrua del parroco, la quale riflette le condizioni di tutti i congruati.

Il testo unico delle leggi sulle congrue (regio decreto 29 gennaio 1931) ne fissava il limite in lire 3.500 annue, misura che fu elevata a lire 10.000 nel 1944; a lire 30.000 nel 1946; a lire 42.000 nel 1948; a lire 84.000 nel 1949. Cifre che in parole semplici significano che il clero congruato ha percepito fino al 1949 appena un dodicesimo dello stipendio degli impiegati statali ed ora appena un sesto, circa, cioè lire 7.000 mensili! È un po' difficile, onorevoli colleghi, anche a chi sa di economia, farsi un bilancio familiare con queste disponibilità! Né si creda che gli incerti, i così detti diritti di stola, possano aumentare di molto la cifra. Una recente inchiesta ha accertato che gli incerti (molto incerti!) possono raggiungere una media, fra tutte le parrocchie d'Italia, di lire 3.400 mensili.

Se anche, onorevoli colleghi, si volesse prescindere dalla nobiltà della missione sacerdotale e dall'apporto che essa dà alla vita morale e spirituale della nazione, c'è una esigenza umana che ci fa sentire indilazionabile un provvedimento legislativo, il quale contribuisca ad alleviare il disagio di una categoria che la odierna crisi economica ha messo nella assoluta impossibilità di vivere.

D'altra parte lo Stato, che già con la legge del 7 luglio 1866 si era impegnato a riservare solo ai bisogni del culto i beni incamerati, non può non mantenere l'impegno solennemente assunto con l'articolo 30 del Concordato, che qui riportiamo, di adeguare il limite di congrua al valore reale della moneta.

«Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondersi in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore».

E la necessità di un provvedimento che adegui la congrua al valore reale della moneta è inderogabile.

A questo fine risponde la presente proposta di legge, la quale, ben lontana dal volere effettuare un adeguamento in base al valore aureo della lira prebellica, tende a raggiungere una equa soluzione del problema aumentando la congrua attuale nella misura del cento per cento, che è quanto dire moltiplicare la congrua base, quale fu stabilita dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, per 50, indice di svalutazione della moneta.

La congrua parrocchiale viene così elevata a lire 175.000 annue, pari a lire 14.500 mensili, che non sono troppe.

Dal provvedimento, che comporterà una spesa di due miliardi e mezzo, non deriveranno oneri allo Stato, il quale dispone a questo fine delle rendite dei beni ecclesiastici incamerati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 il limite di congrua spettante al clero viene elevato, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 30 del Concordato, nella misura di 50 volte il limite base, quale fu stabilito dal testo unico delle leggi sulle congrue (regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227).

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, agli altri assegni fissi e a quelli in compenso delle spese di culto previsti dal suddetto regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché agli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo della legge 27 maggio 1929, n. 848.